

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

TRA

il Commissario Generale di Sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti (di seguito, il "Commissario");

E

La Regione XXX/Provincia Autonoma XXX [...], con sede legale in [...], Via/Piazza [...] n. [...], CAP [...], C.F. [...], in persona del legale rappresentate pro tempore [...], per la sua carica agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di [...], e munito dei necessari poteri (di seguito, la "Regione" o la "Provincia");

di seguito definiti, congiuntamente, come le "Parti" o ciascuna, individualmente, come la "Parte".

VISTI

- la Convenzione sulle Esposizioni Internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, e successive modificazioni, in particolare quelle apportate dal Protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, e dal Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314;
- la decisione del 27 novembre 2013, con la quale il *Bureau International des Expositions* (BIE), con sede a Parigi, ha assegnato alla Città di Dubai la realizzazione dell'Esposizione Universale che avrà luogo dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021 con il tema "*Connecting Minds, Creating the Future*";
- la nota verbale del 2 novembre 2016 con la quale il Governo italiano ha comunicato al Governo degli Emirati Arabi Uniti la decisione di partecipare all'Esposizione Universale di Dubai 2020;
- il D.P.C.M. del 30 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti al n. 16 del 3 gennaio 2018, con il quale il sig. Paolo Glisenti è stato nominato Commissario generale di sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai;
- il Contratto di Partecipazione sottoscritto il 20 gennaio 2018 ad Abu Dhabi dal Commissario e dalle Autorità emiratine, che definisce i termini della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai (di seguito, il "Padiglione Italia") in ottemperanza alla succitata Convenzione ed ai successivi atti applicativi;
- il "Theme Statement" di partecipazione dell'Italia ad Expo 2020 Dubai approvato dagli Organizzatori in data 26 aprile 2019;
- il D.P.C.M. del 29 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti al n. 878 del 2 maggio 2018, con il quale è stato istituito il Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai, con sede legale in Roma, c/o il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina n. 1, CAP 00135 C.F. 97974240588 (di seguito, il "Commissariato");
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 15 ai sensi del quale "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

CONSIDERATO

- che l'Esposizione Universale di Dubai 2020 è per sua natura un evento internazionale in ragione del numero e della natura dei Paesi Partecipanti previsti, del carattere universale del tema scelto, del grande flusso di visitatori attesi, della natura dei rapporti internazionali e istituzionali che verranno sviluppati e degli scambi culturali e di business che da tale evento si genereranno;

- che la partecipazione italiana all'Esposizione Universale di Dubai 2020 rappresenta un interesse comune del Sistema Paese Italia di cui le Regioni e le Province autonome sono parte integrante e che pertanto è necessario coordinare la presenza della Regione/Provincia ad Expo 2020 Dubai in collaborazione con il piano di attività realizzato dal Commissario;
- che tra i compiti affidati al Commissario, è incluso il coordinamento delle attività per la realizzazione e gestione del Padiglione Italia ed in particolare l'elaborazione del *concept*, la formulazione degli indirizzi e delle linee guida riguardanti i contenuti della progettazione e la realizzazione del Padiglione Italia;
- che il Commissario coordina e organizza la presenza italiana a Expo 2020 Dubai sulla base del *Theme Statement* approvato dagli organizzatori di Expo 2020 Dubai, dal titolo "*La Bellezza unisce le persone*", "*Beauty connects People*", e dedicato a mostrare gli elementi fondanti dell'identità nazionale legati alla creatività come competenza interdisciplinare ed al ruolo scientifico produttivo e culturale dell'Italia nel Mediterraneo e nel mondo;
- che è stato costituito presso la Conferenza Regioni un Tavolo di Coordinamento Expo 2020 Dubai per la partecipazione delle Regioni e delle Province a Expo 2020 Dubai;
- che le pubbliche amministrazioni possono, nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, ricorrere alla stipula di accordi finalizzati a disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, in forza di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1** Le premesse, i documenti allegati e quelli richiamati nel presente Accordo ne costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale.

ART. 2

OGGETTO

- 2.1** A seguito dei contatti intercorsi tra le Parti e i rispettivi rappresentanti, con il presente accordo si definiscono le modalità di partecipazione della Regione/Provincia all'interno del Percorso Espositivo del Padiglione Italia ad Expo 2020 Dubai, che vengono di seguito indicate.
- 2.2** A tal fine, si conviene che:
- a) il *Concept* del Padiglione Italia è sviluppato sulla base del "*Theme Statement*" di partecipazione dell'Italia ad Expo 2020 Dubai;
 - b) il *Concept* è finalizzato ad illustrare i molteplici aspetti del tema di partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai, "*La Bellezza unisce le Persone*", e viene realizzato dal Commissario in collaborazione e con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, degli enti locali, delle Università, dei Centri di ricerca, dei Partner istituzionali, pubblici e privati, e degli sponsor;
 - c) le Regioni e le Province partecipano al Padiglione Italia in qualità di Partner Artistici del Padiglione Italia. I contenuti e gli allestimenti del programma di partecipazione saranno sviluppati in coerenza con il citato *Concept*, che la Regione/Provincia dichiara di conoscere e si impegna a rispettare, sotto la regia del Commissario;
 - d) per lo sviluppo della modalità operative della partecipazione della Regione/Provincia è istituito un Comitato coordinato dal Commissario, o da un suo delegato, costituito almeno da un rappresentante

per ognuna delle parti, di cui fanno parte il concept designer/curatore artistico del Padiglione Italia, o un suo delegato, e un rappresentante delegato dalla **Regione/Provincia** (di seguito, il “**Comitato di Progetto**”). Il Comitato di progetto procede alla predisposizione dei contenuti del progetto complessivo di partecipazione.

- 2.3** Le Parti si danno reciprocamente atto che il Commissario ha già concluso o concluderà analoghi accordi con altri Partecipanti nonché con altri enti locali ed istituzioni e considerano essenziali le interlocuzioni tra la **Regione/Provincia** ed il Commissario, volte ad integrare il presente accordo al fine di adeguarlo alle specifiche esigenze reciproche, nel quadro di un’azione coordinata tra Amministrazioni che renda la rispettiva azione efficiente e razionale e consenta il corretto svolgimento delle attività indicate nel presente accordo e di quelle ad esso correlate.

ART. 3

MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE

- 3.1** In conformità a quanto esposto precedentemente, il Commissario, con il presente accordo, propone alla **Regione/Provincia**, che lo condivide e lo accetta, il format narrativo, come di seguito descritto al fine di promuovere e valorizzare l’immagine e le competenze della **Regione/Provincia** nell’ambito della partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai e coerentemente con essa.
- 3.2** La partecipazione della **Regione/Provincia** è declinata secondo le modalità di seguito specificate e consente alle amministrazioni territoriali, a fronte di una condivisione delle spese di produzione, gestione, conduzione ed allestimento, di poter essere presenti negli spazi del Padiglione Italia, diventando coautori del contenuto insieme al Commissario e acquisendo la qualifica di Partner Artistico del Padiglione Italia ad Expo Dubai 2020.

PERCORSO ESPOSITIVO

“IL BELVEDERE”

Le Parti convengono che la **Regione/Provincia** partecipi al percorso espositivo del Padiglione Italia nello spazio denominato “*Il Belvedere*”, all’interno del quale possa essere inserito in maniera unica e riconoscibile il racconto del proprio territorio, secondo le modalità indicate nel presente accordo e nella documentazione allegata. (Allegato 1).

La partecipazione si configura come un racconto narrativo realizzato attraverso un video di circa 3 minuti che si ripeterà nei sei mesi (dal 20 Ottobre 2020 al 10 Aprile 2021) a rotazione per circa 12 volte nell’arco di una giornata, per una copertura complessiva di quasi 40 minuti giornalieri.

Le Parti concordano che il format stilistico narrativo sarà concordato nel Comitato di progetto tra la **Regione/Provincia** ed il Commissario, e che i contenuti, la produzione e la regia del video sono subordinati alla direzione, supervisione ed approvazione del Commissario e del concept designer/curatore artistico così come indicati nel Comitato di progetto e in coerenza con i contenuti complessivi del percorso espositivo.

La partecipazione della **Regione/Provincia** avverrà a fronte di un contributo di compartecipazione onnicomprensivo pari ad € 300.000,00 (trecentomila/00) per la elaborazione del concept creativo del video, la produzione dello stesso, l’allestimento la gestione dello spazio all’interno del Belvedere.

Il contributo onnicomprensivo indicato comprende in particolare: i costi di allestimento, disallestimento, manutenzione ordinaria, pulizia degli spazi utilizzati, utenze, servizi di sorveglianza, facility e waste management.

La partecipazione allo spazio denominato “Il Belvedere” consente alla Regione/Provincia di:

- a) ricevere gratuitamente per uso non commerciale il filmato realizzato per “il Belvedere” in duplice formato, per visualizzazione a 360° e televisivo standard, in concomitanza con l’inizio dell’Esposizione Universale 2020 Dubai;
- b) inserire il nome della Regione / Provincia all’interno del filmato;
- c) ricevere n. 30 biglietti di accesso al sito di Expo 2020 Dubai;
- d) utilizzare gratuitamente gli spazi di rappresentanza istituzionale, relazioni internazionali e B2b in una giornata a scelta della Regione/Provincia (“giornata regionale”) da concordare con il Commissario;
- e) utilizzare gratuitamente gli spazi dell’Educational Lab e del Cultural Lab per le iniziative approvate dal Comitato di progetto e fino ad un massimo di 3 eventi per ciascuno spazio;
- f) di inserire nel menù del ristorante presente all’interno del Padiglione Italia due pietanze tipiche in occasione di una giornata a scelta della Regione / Provincia, da concordare con il Commissario;
- g) di designare un Relatore incaricato di intervenire in 3 forum internazionali organizzati dal Commissario da concordare nel Comitato di progetto e fatti salvi i costi di viaggio ed alloggio dei relatori che rimangono a carico della Regione/Provincia.

La partecipazione allo spazio denominato “Il Belvedere” consente, altresì, alla Regione/Provincia di poter esercitare una o entrambe le seguenti opzioni aggiuntive:

OPZIONI AGGIUNTIVE

MONOGRAFIA REGIONALE – VIDEO WALL

Le Parti convengono che la Regione/Provincia partecipi al percorso espositivo del Padiglione Italia nello spazio denominato “Video Wall”, attraverso il progetto di “Monografia Regionale” (Allegato 2)

La “Monografia Regionale” consiste in un filmato della durata di 3 minuti sul tema delle eccellenze e delle competenze della Regione/Provincia, il cui format stilistico narrativo sarà concordato tra le Parti nel Comitato di Progetto ed i contenuti, la produzione e la regia sono subordinati alla direzione, supervisione ed approvazione del Commissario e del concept designer/curatore artistico in coerenza con i contenuti complessivi del percorso espositivo.

La superficie del “Video Wall”, è di circa 100 mq (8 m di altezza per 12 m di lunghezza) e verrà utilizzata per la riproduzione del racconto iconografico della Regione/Provincia.

Le Parti concordano che la Regione/Provincia sarà presente con il progetto di “Monografia Regionale” per un periodo di una settimana (o, in alternativa due settimane) secondo il calendario che sarà approvato dal Comitato di Progetto.

Il filmato di 3 minuti verrà riprodotto in modalità *loop* per la durata di 1 h nella fascia oraria chiamata “*prime time*” (21:00 – 22:00, orario di Dubai).

La partecipazione della Regione/Provincia avverrà a fronte di un contributo di compartecipazione omnicomprensivo pari ad € 80.000,00 (ottantamila/00) settimanali per la elaborazione del concept creativo del video, la produzione dello stesso, l’allestimento e la gestione dello spazio.

WHITE SPACE - SHORT STORIES

Le Parti concordano che la **Regione/Provincia** sarà presente all'interno dello spazio denominato "White Space"- Short Stories per la durata minima di 7 giorni e fino a 14 giorni, per l'organizzazione di una mostra temporanea i cui contenuti, la produzione e la regia saranno subordinati alla direzione, supervisione ed approvazione del Commissario e del concept designer/curatore artistico così come determinato nel Comitato di progetto e in coerenza con i contenuti complessivi del percorso espositivo. (Allegato 3)

La partecipazione della **Regione/Provincia** avverrà a fronte di un contributo di compartecipazione omnicomprensivo pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00) settimanali per il concept espositivo, il progetto allestitivo, l'allestimento e la gestione dello spazio, il disallestimento.

I costi di produzione della mostra sono a carico della **Regione/Provincia** e saranno oggetto di una successiva definizione tra le Parti nell'ambito del Comitato di Progetto.

Le Parti di comune accordo possono concordare di opzionare lo spazio indicato nella durata massima di quattordici giorni, articolando la presenza in 2 settimane anche non consecutive tra di loro.

ART. 4

OBBLIGHI DELLA REGIONE/PROVINCIA

- 4.1** I contenuti della partecipazione della **Regione/Provincia**, secondo i termini e le modalità indicate al precedente articolo 3, dovranno essere approvati dal Commissario, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative e dei contenuti proposti con il tema di partecipazione dell'Italia a Dubai 2020.
- 4.2** La **Regione/Provincia** si impegna ad utilizzare gli spazi espositivi soltanto secondo le modalità concordate e nel rispetto della massima diligenza.
- 4.3** Ogni spesa o onere, anche se imprevisti e successivi rispetto alla stipula del presente accordo necessari all'organizzazione, alla realizzazione ed al buon funzionamento delle attività e delle iniziative concordate o, comunque, derivanti dalle stesse, così come dettagliato di seguito e quantificato al successivo articolo 6, derivanti da attività o comportamenti o omissioni della **Regione/Provincia** sono a totale carico della **Regione/Provincia** stessa.
- 4.4** In particolare, in relazione alla opzione aggiuntiva WHITE SPACE - SHORT STORIES saranno ad esclusivo carico della **Regione/Provincia** i costi determinati dalle seguenti attività:
 - realizzazione di strutture e componenti aggiuntivi degli allestimenti al di fuori degli elementi di base forniti: questi dovranno essere curati e realizzati a totale carico e spesa della **Regione/Provincia**, in collaborazione con il Commissario ed il concept designer/curatore artistico del Padiglione Italia, così come definiti nell'ambito del Comitato di Progetto;
 - segreteria organizzativa ulteriore rispetto quella di base messa a disposizione dal Commissario, trasporto di beni, materiali ed opere fino al Padiglione, viaggi ed ospitalità (vitto, alloggio, trasporti in loco) del personale dell'Ente e dei suoi ospiti;
 - eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalla **Regione/Provincia**, ulteriori rispetto a quanto concordato dalle Parti negli articoli che precedono.
- 4.5** In relazione alla opzione aggiuntiva WHITE SPACE - SHORT STORIES, la **Regione/Provincia** si impegna, altresì, a consegnare al Commissario, entro e non oltre il 30 giugno 2020 idonea polizza assicurativa, a beneficio del Commissario, che dovrà avere validità dalla data di firma e per tutta la durata di Expo Dubai 2020 e della validità del presente accordo:
 - a garanzia dei beni in proprietà, in possesso od in uso della **Regione/Provincia**, dei suoi collaboratori e dei soggetti da questa incaricati, a qualunque titolo, ai fini dell'esecuzione del

presente accordo (arredamenti, attrezzature, componenti di qualunque genere, merci esibite, veicoli, oggetti personali o altro) e limitatamente agli spazi allestitivi che la Regione/Provincia utilizzerà in forza del medesimo accordo;

- a garanzia dei soggetti incaricati dalla Regione/Provincia, in esecuzione del presente accordo e dei soggetti terzi delegati dalla stessa.

4.6 Per effetto della predetta polizza assicurativa, la Regione/Provincia manleva il Commissario da ogni eventuale pretesa avanzata dai terzi e dagli operatori a qualunque titolo incaricati dalla Regione/Provincia ai fini dell'esecuzione del presente accordo, in conseguenza di eventi dannosi verificatisi all'interno del Padiglione Italia.

ART. 5

OBBLIGHI DEL COMMISSARIO

5.1 Il Commissario si impegna a garantire che la presenza della Regione/Provincia sia conforme a quanto indicato all'articolo 3 che precede, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative concordate e dalle Parti.

ART. 6

PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DELLA REGIONE/PROVINCIA

6.1 Per la partecipazione della Regione / Provincia, così come specificato all'art. 3, secondo le modalità descritte negli articoli precedenti e negli allegati del presente accordo la Regione/Provincia corrisponde al Commissario il contributo di compartecipazione secondo le seguenti modalità:

IL BELVEDERE:

- l'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00), IVA esente, per l'utilizzo dello spazio denominato "BELVEDERE", da corrispondere in n. 3 (tre) rate di pari importo con le seguenti scadenze:
 - Prima rata entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo;
 - Seconda rata entro il 30 giugno 2020;
 - Saldo di Euro entro il 30 settembre 2020;

MONOGRAFIA REGIONALE - VIDEO WALL

- l'importo di Euro 80.000,00 (ottantamila/00), IVA esente, per l'utilizzo dello spazio denominato "MONOGRAFIA REGIONALE - VIDEO WALL, da corrispondere in n. 3 (tre) rate con le seguenti scadenze:
 - Prima rata di importo pari ad € 30.000,00 (trentamila/00), entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo;
 - Seconda rata di importo pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) entro il 30 giugno 2020;
 - Saldo di importo pari ad € 20.000,00 (ventimila) entro il 30 settembre 2020;

WHITE SPACE - SHORT STORIES

- l'importo di Euro 120.000,00 (centoventimila/00), IVA esente, per l'utilizzo dello spazio denominato WHITE SPACE – SHORT STORIES, da corrispondere in n. 3 (tre) rate di pari importo con le seguenti scadenze:

- Prima rata entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo;
- Seconda rata entro il 30 giugno 2020;
- Saldo entro il 30 settembre 2020;

6.2 I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, sul conto corrente intestato al Commissariato, codice IBAN IT0210100503379000000002474.

ART. 7

VARIANTI

7.1 Nessuna variazione o modifica al presente accordo può essere introdotta unilateralmente dalla **Regione/Provincia** se non disposta ed approvata preventivamente per iscritto dal Commissario; le modifiche al progetto espositivo relativo agli spazi concessi non approvate previamente comporteranno l'obbligo della rimessa in pristino a carico della **Regione/Provincia** dello status *quo ante*, nonché, l'applicazione, delle più gravi conseguenze in termini di risoluzione dell'accordo.

ART. 8

SALVAGUARDIA DELL'IDENTITÀ E DEI DIRITTI DL PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DI PADIGLIONE ITALIA

- 8.1** **La Regione/Provincia** si obbliga a partecipare all'Expo 2020 Dubai in maniera tale da non ledere il buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immagine del Padiglione Italia e nel rispetto delle leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili, impegnandosi a garantire che nessun atto o affermazione, attraverso qualsiasi strumento di comunicazione, pubblicitario o di marketing e nessun materiale promozionale utilizzato dalla **Regione/Provincia** arrecherà offesa al pubblico o danneggerà il buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immagine del Padiglione Italia.
- 8.2** Il logo del Padiglione Italia, di Expo 2020 Dubai e della **Regione/Provincia** potranno essere utilizzati, previa reciproca autorizzazione scritta, per lo svolgimento di attività comuni e concordate, realizzate nell'ambito del presente Accordo. Le Parti si impegnano, sin d'ora, al rispetto dei reciproci Manuali d'uso dei Loghi. La mancata approvazione della Parte interessata non costituisce né può essere intesa come forma di silenzio assenso.
- 8.3** **La Regione/Provincia** riconosce ed accetta di non avere nessun diritto, titolo od interesse relativi al marchio del Padiglione Italia e di Expo 2020 Dubai o ad altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di quest'ultimo.

ART. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1 Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente Accordo, a conformarsi alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati/RGPD (UE) 2016/679 e della vigente normativa italiana di raccordo (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

ART. 10

DURATA E RECESSO

- 10.1** Il presente accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà il 10 aprile 2021, salvi i casi di cessazione anticipata di seguito previsti.
- 10.2** Qualora un evento di forza maggiore o un mutamento di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che si verificassero a carico del Padiglione Italia o di Expo 2020 Dubai rendessero impossibile l'esecuzione dell'accordo in via definitiva, le Parti potranno in ogni tempo recedere dall'accordo mediante PEC, con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 10.3** Resta inteso che, nel caso in cui Expo 2020 Dubai non si dovesse realizzare per cause di forza maggiore e comunque non attribuibili a fatto del Commissario, quest'ultimo non potrà essere considerato responsabile dei costi o dei danni occorsi all'Ente a causa della cancellazione.

ART. 11

RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE

- 11.1** Le Parti si riservano la facoltà di procedere alla risoluzione del presente Accordo, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di: (i) reiterata violazione (ritardo, inadempimento, inesatto adempimento) degli obblighi reciprocamente assunti in forza del presente accordo; (ii) sospensione o interruzione degli obblighi assunti dalle Parti per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
- 11.2** Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di risolvere il presente Accordo, a mezzo di PEC e con effetto immediato, ai sensi e con le modalità dell'art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggior danno e spesa conseguente, in caso di:
- accertamento di grave negligenza, irregolarità o frode nell'esecuzione degli obblighi previsti dall'accordo;
 - violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, previdenziale, eventuali contratti di lavoro e di sicurezza del lavoro;
 - mancata conformità alle disposizioni in materia di riservatezza e di tutela dei marchi;
 - mancata attestazione della copertura assicurativa dei rischi, durante la vigenza dell'accordo.

ART. 12

RINUNCIA TACITA

- 12.1** L'inerzia di una delle Parti ad ottenere dall'altra l'adempimento degli impegni previsti dal presente accordo o ad esercitare qualsivoglia opzione in esso contenuta non potrà essere considerata in alcun modo implicita rinuncia. Eventuali facoltà di rinuncia dovranno essere esercitate dalle Parti esclusivamente in forma scritta.

ART. 13

CESSAZIONE DELL'ACCORDO

- 13.1** In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa del presente accordo, le Parti dovranno cessare immediatamente qualsiasi utilizzo, esercizio o sfruttamento sia dello spazio allestitivo concesso alla Regione/Provincia all'interno del Padiglione Italia sia dei diritti di partecipazione, dei marchi, loghi, segni distintivi, diciture e/o denominazioni in qualunque modo connessi in virtù del presente accordo, nonché, qualsiasi riferimento o citazione degli stessi in qualunque attività svolta dalle Parti.

Di conseguenza, dovrà essere immediatamente cessata, da ambo le Parti, qualsiasi attività pubblicitaria e/o promozionale che costituisca esercizio dei diritti oggetto del presente accordo. Tale cessazione dovrà estendersi anche all'utilizzo di qualsiasi slogan o frase specificamente sviluppata ed utilizzata dalla **Regione/Provincia** per la fruizione della sua qualificazione come "*Partner Artistico*", "*Partecipante*" o "*Ex Partecipante*" al Padiglione Italia, o altra analoga o simile ed a non svolgere alcun tipo di attività che possa in qualunque modo provocare nel pubblico l'erroneo convincimento che l'accordo sia ancora in essere.

13.2 Nei casi di cui al precedente punto 13.1, le Parti dovranno, ciascuno per proprio conto e a propria cura e spese, distruggere tutte le rimanenze di materiale relativo ad iniziative di comunicazione o altri documenti pubblicitari o altro materiale riportante qualsiasi elemento relativo al presente accordo, non appena ciò sia possibile ma, in ogni caso, non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione del presente accordo.

13.3 Fuori dai casi di cessazione anticipata, per qualunque causa, degli effetti del presente Accordo, la **Regione/Provincia** avrà comunque la facoltà, dopo la scadenza del presente accordo, di citare, richiamare o di fare riferimento, per fini istituzionali e promozionali alla sua partecipazione al Padiglione Italia e a Expo 2020 Dubai.

ART. 14

INVALIDITÀ, INEFFICACIA, INESEGUIBILITÀ PARZIALI

14.1 Nel caso in cui una o più clausole del presente accordo fossero ritenute, per l'entrata in vigore di disposizioni aventi valore di legge successive alla stipula del presente accordo o per qualsiasi altro motivo, invalide, inefficaci, o non eseguibili, tale invalidità, inefficacia od ineseguitabilità non importerà invalidità, inefficacia od ineseguitabilità dell'intero accordo, a meno che non risulti che le Parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità, inefficacia od ineseguitabilità.

14.1 Fuori dai casi previsti dal paragrafo precedente, le Parti dovranno concordare di sostituire le disposizioni invalide, inefficaci od ineseguitabili, con altre valide, efficaci ed eseguibili che recepiscano le sopravvenute previsioni normative.

ART. 15

ANNUNCI E COMUNICATI

15.1 Fatta eccezione per annunci o dichiarazioni che le Parti siano tenute ad effettuare per effetto di norme di legge od in conformità a disposizioni o regolamenti vincolanti per le medesime, le Parti si impegnano a dare massima visibilità e comunicazione alle attività realizzate in ottemperanza del presente accordo sui rispettivi siti e strumenti di comunicazione.

15.2 Le Parti si impegnano, altresì, ad attivare, con modalità condivise e concordate, iniziative di comunicazione, media relation e informazione sulle attività congiunte prima e durante l'Expo Dubai 2020.

ART. 16

RESPONSABILITÀ

16.1 La **Regione/Provincia**, anche in considerazione di quanto previsto al punto 4.5 che precede, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Commissario da qualsiasi richiesta, procedimento, azione, penali, perdite, costi, spese (inclusi costi per assistenza e spese legali e/o consulenze tecniche) o altre conseguenze dannose che siano l'effetto delle attività effettuate dalla **Regione/Provincia** ai sensi del presente accordo, in caso di richieste derivanti da/o responsabilità verso: (i) i soggetti appaltatori, esecutori, prestatori di servizio, fornitori e tutti i soggetti a qualunque titolo incaricati ed ingaggiati ai fini dell'esecuzione del presente accordo; (ii) qualsiasi soggetto terzo.

ART. 17

DIVIETO DI ACCORDI INCOMPATIBILI

17.1 Ciascuna Parte si obbliga a non sottoscrivere accordi con terze parti e a non porre in essere qualsiasi altra azione che risulti in contrasto o incompatibile con i propri obblighi derivanti dal presente accordo.

ART. 18

RISERVATEZZA

18.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente accordo potrebbero comportare la necessità di scambiarsi reciprocamente informazioni aventi carattere riservato. Nel prosieguo del presente articolo le Parti potranno essere definite "**Parte proprietaria**" o "**Parte destinataria**" a seconda di chi nella circostanza metterà a disposizione dell'altra Parte tali informazioni.

18.2 Con l'espressione "**Informazione Riservata**", le Parti intendono qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, ed in particolare informazioni riguardanti le Parti relative a liste di clienti, dati relativi a clienti, informazioni contabili, informazioni riguardanti piani commerciali ed operazioni commerciali, attività amministrative, finanziarie, informazioni di dettaglio sulle strategie di commercializzazione quali business plan ed altri documenti simili, politiche di distribuzione, prezzi, fabbisogni, costi e ricavi relativi a singoli servizi, quantità di servizi erogati ai clienti.

18.3 Le Informazioni Riservate saranno ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla Parte destinataria e, se di natura tecnica, saranno in ogni caso considerate come informazioni facenti parte del patrimonio immateriale della Parte proprietaria. La Parte destinataria si impegna a non rendere note a terzi le Informazioni Riservate, usando lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere il proprio patrimonio.

18.4 La Parte destinataria, non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti che devono averne conoscenza ai fini dell'esecuzione del contratto. Resta inteso che gli obblighi di riservatezza oggetto del presente articolo si riferiscono esclusivamente alle Informazioni Riservate di cui le Parti verranno a conoscenza in pendenza del presente accordo.

18.5 Le Parti limiteranno la divulgazione delle Informazioni Riservate esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti e consulenti della Parte destinataria che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza dell'esecuzione dell'accordo, ed ai quali saranno date istruzioni dalla Parte destinataria di trattare le Informazioni Riservate in conformità al presente articolo.

18.6 Le suddette disposizioni non si applicheranno alle informazioni riservate:

- che siano già conosciute dalla Parte destinataria prima della loro comunicazione;
- che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte destinataria;
- che siano ottenute dalla Parte destinataria da un terzo in buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate;
- che siano elaborate da ciascuna Parte in modo completamente autonomo e indipendente;
- che la Parte destinataria sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza di una richiesta di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge o per tutelare i propri interessi in

sede giudiziale e/o amministrativa. In tal caso la Parte destinataria darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte proprietaria;

- la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria.

18.7 Gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo continueranno ad avere efficacia per due anni dopo la cessazione per qualsiasi causa del presente accordo.

ART. 19

DICHIARAZIONI E GARANZIE

19.1 Nella partecipazione al Padiglione Italia ed all'evento Expo 2020 Dubai, nel godimento dello spazio, delle strutture e dei servizi concessi dal Padiglione Italia e nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, la **Regione/Provincia** dichiara per sé e per tutti i soggetti a qualunque titolo incaricati, da quest'ultimo, di operare in esecuzione del presente accordo, di agire nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e di tutti i regolamenti a qualunque titolo applicabili all'evento espositivo Expo 2020 Dubai, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, prescrizioni tecniche, fiscali, ambientali, di igiene e sanitarie, nonché, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di legalità, salute e sicurezza del lavoro.

19.2 La **Regione/Provincia** si impegna a manlevare il Commissario da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere anche verso terzi addebitabili alla stessa, con piena estromissione del Commissario dagli eventuali giudizi che dovessero essere radicati nei confronti della medesima **Regione/Provincia**.

19.3 Inoltre, agli effetti del presente accordo, le Parti dichiarano e garantiscono che la stipula del presente accordo e l'adempimento delle relative obbligazioni non sono in conflitto, né determinano violazioni del proprio statuto, di contratti in essere, di leggi, di regolamenti o di provvedimenti di pubbliche autorità ad essa applicabili.

19.4 La **Regione/Provincia** dichiara e garantisce che parteciperà al Padiglione Italia ed all'Expo 2020 Dubai secondo le prescrizioni di cui al presente accordo. Tutte le misure, che secondo la particolarità, l'esperienza e la tecnica saranno necessarie per tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti, collaboratori e contraenti, nonché dei terzi e dei beni interessati dalle prestazioni di cui al presente accordo, saranno adottate dalla **Regione/Provincia** che sarà tenuta anche a manlevare il Commissario da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere in proposito.

19.5 La **Regione/Provincia** garantisce la continuità e il pieno e corretto svolgimento delle prestazioni, delle iniziative e delle attività da esso assunte per tutta la durata di Expo 2020 Dubai. In particolare, la **Regione/Provincia** sarà responsabile nei confronti del Commissario per eventuali problemi e/o per qualsivoglia interruzione e/o disfunzione delle prestazioni assunte e garantirà inoltre i contenuti tecnici e la sicurezza delle prestazioni, dei servizi o dei prodotti venduti secondo i termini e le modalità stabilite dal presente accordo.

ART. 20

SICUREZZA SUL LAVORO

20.1 Nell'esecuzione delle prestazioni concordate ed assunte ai sensi del presente accordo, le Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie a garantire la sicurezza, la salute e l'incolumità dei propri dipendenti e, in generale, di tutte le persone addette alle prestazioni ed alle attività ivi previste, in ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge applicabili, nonché alle specifiche richieste di Expo 2020 Dubai. A tal fine, le Parti sono tenute ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. La **Regione/Provincia** manleva e lascia indenne il Commissario da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante da controversie, incidenti o altri eventi dannosi che dovessero verificarsi a carico di persone o cose a causa o per effetto dello svolgimento delle prestazioni e delle attività o iniziative da questa assunte in forza al presente accordo.

ART. 21

DISPOSIZIONI FINALI

21.1 Le Parti si impegnano ad individuare ed attivare, con modalità condivise e concordate, ulteriori forme di partecipazione della Regione/Provincia in qualità di Partner artistico del Commissario nell'ambito del Padiglione Italia e più in generale dell'Esposizione Universale di Dubai 2020.

ART. 22

LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

22.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.

ART. 23

DISPOSIZIONI GENERALI

23.1 Del presente accordo saranno redatti tre originali, di cui ciascuna Parte conserverà un esemplare. Della stipulazione del presente accordo verrà data comunicazione sul sito del Commissariato.

Roma,

Il Presidente della Regione/Provincia

.....

Il Commissario Generale

Paolo Glisenti